



Tribunale Ordinario di Lucera
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Avv. SASSANO ANNALISA
VIA PASTORE C/AVV. GIOVANNI TUCCI 16
71036 LUCERA FG

Sez/Colli LA - Piazza Tribunali, 1

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: 322-1/2012

Giudice: DE FRANCO CHIARA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

████████████████████
Avv. GANCI FABIO

Avv. SASSANO ANNALISA

Avv. MICELI WALTER

Convenuto principale


MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, IN PERSONA DEL
Avv.

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Lucera 04/05/2012



IL CANCELLIERE



**TRIBUNALE DI LUCERA
SEZIONE LAVORO**

RG 322-1\2012

Il Tribunale di Lucera, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr. Chiara De Franco

sciolta la riserva formulata all'esito della comparizione delle parti;

ritenuto che essendo in causa il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, risulti assorbita la questione del difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Territoriale in quanto articolazione periferica di detto Ministero, poiché è evidente che in ogni caso la pronuncia emessa nei confronti del Ministero vincolerebbe anche le sue articolazioni territoriali;

rilevato che, come risulta dalle produzioni documentali del ricorrente non contestate dalla controparte:

- con ordinanza del 14.07.2009 n. 3333/09 nel proc. n. 5074/2009 R.G. il TAR Lazio ha accolto l'istanza dei ricorrenti ivi indicati, tra cui l'odierna ricorrente, volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del D.M. n. 42 dell'8.04.2009 nella parte in cui all'art. 1 comma 11 prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di Indicare, nell'istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009-2011 "viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia", e nella parte in cui all'art. 12 comma 1 prevede che "in coda alla III fascia sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1 comma 11", trattandosi di disposizioni emesse dal Ministero dell'Istruzione in violazione del disposto della sentenza del TAR Lazio n. 10809/2008, non sospesa dal Consiglio di Stato (ord.za n. 1525/2009);

- con ordinanza del 6.11.2009 n. 5150 nel proc. n. 5075/2009 R.G. il TAR Lazio, in considerazione della inerzia dell'amministrazione nella esecuzione della ordinanza cautelare di cui al punto che precede ha emesso provvedimenti volti alla esecuzione dell'ordinanza stessa a mezzo di un commissario *ad actus*, demandando a questi il compito di dare istruzioni agli uffici scolastici periferici "di disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, comma 11, del d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione";

- con sentenza n. 731 del 24.01.2012 resa nel proc. n. 5075/2009 R.G. il TAR Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;

letta la sentenza del TAR Lazio n. 10809/2008, confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2486 del 27.04.2011, con la quale sono stati annullati i seguenti atti amministrativi:

a) decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, in premessa, considera che *"ai sensi dell'art. 1, comma 607 della citata legge n. 296/06, ... dall'a.s. 2009/10 è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce"*;

b) nota prot. n. 5485, emanata dal direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola in data 19 marzo 2007, nella parte in cui, al punto 1), dispone che *"con la riapertura dei termini sarà consentito, per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce"*;

letta la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134;

ritenuto che, pur essendo scaduto il termine di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi dal TAR Lazio nel procedimento RG 5075/2009, essendo decorsi più di trenta giorni dalla pronuncia della sentenza con la quale detta A.G. ha declinato la giurisdizione, l'istanza cautelare formulata debba essere valutata da questo Tribunale, munito di giurisdizione, in applicazione dell'art. 11 comma 7 d.lgs. 104/2010;

ritenuta la fondatezza dell'istanza cautelare formulata dalla ricorrente, considerato che sussiste il *fumus boni iuris* della pretesa azionata, poiché gli atti amministrativi di cui si chiede la disapplicazione - ossia il DM n. 42 dell'8.04.2009 nella parte in cui prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell'istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009-2011 viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, e le graduatorie ad esaurimento dell'AT di Gorizia relative al biennio 2009-2011 nella parte in cui il ricorrente è stato collocato in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio sostenuto e nella corrispondente fascia di appartenenza - appaiono in contrasto con il disposto della sentenza del TAR Lazio n. 10809/2008, confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2486 del 27.04.2011;

ritenuto altresì sussistente il *periculum in mora*, considerato che nelle more della emissione di una pronuncia di merito il ricorrente vedrebbe

inevitabilmente pregiudicato il diritto alla collocazione nelle graduatorie della provincia di Gorizia sulla base del proprio punteggio, atteso che solo a seguito dell'intervento del Commissario *ad actus* nominato con l'ordinanza del TAR Lazio del 6.11.2009, è stato accantonato dall'amministrazione a favore del ricorrente il posto in ruolo nell'ambito territoriale di Gorizia, e che tale assetto, in assenza di pronuncia cautelare, potrebbe venire meno per decisione unilaterale dell'amministrazione, con conseguente pregiudizio del diritto del ricorrente che potrebbe vedersi privato del proprio diritto alla immissione in ruolo nell'ambito territoriale di Gorizia;

ritenuto che trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa la regolamentazione delle spese di lite debba essere demandata all'esito del giudizio di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale

1) ordina al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e con esso all'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia di inserire la ricorrente [redacted] "a pettine", ossia in aderenza al punteggio sostenuto e non in coda, nella graduatoria provinciale dell'ambito territoriale di Gorizia per il biennio 2009-2011, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per detto biennio, a tutti gli effetti giuridici ed economici, ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato o indeterminato;

2) rimette la pronuncia sulle spese all'esito del giudizio di merito.

Si comunichi alle parti.

Lucera, 30.4.2012

Il giudice del lavoro
(dott. Chiara De Franco)

